La «carta costituzionale» del Lazio attende ora di diventare legge dello Stato

Lo Statuto della Regione laziale

- **Un documento fortemente autonomistico, capace di aprire una fase nuova nella vita dello Stato e della Regione**
- **La Regione considera il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale**

Lo Statuto regionale approvato giovedì notte dall'assemblea laziale attende ora di essere trasformato in legge dello Stato. Una copia del documento verrà consegnata questa sera dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale al presidente del consiglio, on. Colombo. Lo statuto sarà successivamente rimesso al Parlamento perché lo approvi entro la fine del mese di dicembre.

Lo Statuto della Regione laziale prima di giungere al voto definitivo dell'assemblea regionale è stato esaminato da 145 consigli comunali, 5 consigli provinciali (Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo) dalle segreterie regionali delle tre organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL), da numerose associazioni culturali, sportive, ricreative, giovanili e di categoria. Una larga consultazione di base ha così preceduto l'approvazione della **carta costituzionale** della Regione.

«Lo Statuto è un documento fortemente autonomistico, pienamente rispondente ai dettami della Costituzione, capace di aprire una fase nuova nella vita dello Stato e della Regione. Con questa motivazione il gruppo del PCI ha dato il suo voto favorevole al documento.

Le parti più qualificanti dei 54 articoli che compongono lo Statuto sono senza dubbio quelle riguardanti la partecipazione alla vita legislativa e operativa della Regione, le autonomie locali, la funzione della Regione nella programmazione e nello sviluppo economico del Lazio. Riteniamo di fare cosa utile ai nostri lettori pubblicando il testo integrale del documento.

- **I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione: cessa così la pesante «tutela» dei prefetti sui comuni e sulle province**
- **La Regione partecipa in modo autonomo alla determinazione della programmazione nazionale e promuove come obiettivo prioritario la piena occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, e l'elevamento del tenore di vita della popolazione**

Costituzione e autonomia della Regione

ART 1

Il Lazio è Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile con propri poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione, le leggi dello Stato e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico del Lazio.

ART 2

La Regione ha per capoluogo la città di Roma e comprende i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che vengono approvati con legge dal Consiglio Regionale.

Potestà della Regione

ART. 3

La Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato già richiamati nell'art. 1 del presente statuto e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

ART 4

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri Enti locali.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione spettano alla Regione.

Organi della Regione

ART 5

Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e il suo Presidente.

Il Consiglio Regionale

ART 6

Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e lo Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri della Giunta Regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, adempie alle altre funzioni contenutegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

1) determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;

2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione;

3) designare nel proprio seno, a norma del 2 comma dell'art. 83 della Costituzione, 3 delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli artt. 75 e 138 della Costituzione;

5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;

6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;

7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche determinandone il contenuto e la spesa, nonché i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

10) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

11) istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli Enti locali della Regione e di decentramento comunale;

12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

13) istituire disciplinare e sopprimere Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione e deliberare sulla partecipazione ad Aziende consortili e a società finanziarie;

14) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

15) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

16) riesaminare le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

17) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta Regionale ed adottare i provvedimenti conseguenti;

18) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca l'approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Regionale escluse quelle sottoposte dal la Legge a controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente eseguibili o per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART 7

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri Regionali provvede a norma del proprio regolamento interno il Consiglio Regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che a tale fine assume la qualifica di Giunta delle Elezioni.

ART 8

Il Consiglio Regionale tiene la sua prima seduta entro il 30 e non prima del 20 giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta Regionale uscente con preavviso di almeno 5 giorni.

Nella stessa adunanza dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria rispettivamente da parte del Consigliere con più alta cifra elettorale e del più giovane di età il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate: la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART 9

Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e di quattro membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo.

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno e a scrutinio segreto il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente il Consiglio elegge con unica votazione a scrutinio segreto nel proprio seno i quattro membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.

La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro della Giunta.

ART 10

Il Consiglio si riunisce dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su convocazione del suo Presidente.

Il Consiglio inoltre si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del suo Presidente o su iniziativa del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Si riunisce altresì su richiesta del Consiglio dei Ministri ove da questi riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente non oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni al domicilio dei Consiglieri e con la specificazione del l'ordine del giorno indicato dai richiedenti. In caso di comprovata urgenza la convocazione può avere luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

ART 11

Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità che in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto esercita sulla base del proprio Regolamento che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nell'ambito di tale autonomia funzionale e contabile l'Ufficio di Presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessari per l'espletamento dell'attività consiliare.

ART 12

Le sedute consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regomalento.

ART 13

Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.

I componenti della Giunta possono far parte delle Commissioni permanenti e speciali in qualità di consiglieri.

Alle commissioni permanenti sono sottoposte per l'esame preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio nonché per il parere preventivo i provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali. Il presidente del Consiglio Regionale trasmette contemporaneamente le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio ai Presidenti delle competenti Commissioni consiliari ed al Presidente della Giunta che può partecipare ai lavori della Commissione o delegare un Assessore.

Le Commissioni deliberano a maggioranza purché sia presente almeno la metà dei loro componenti.

Prima dell'esame delle proposte di iniziativa popolare o di Enti locali la Commissione dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari o degli Enti locali medesimi.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo fossero richieste procurandosi a tal fine anche su domanda del rappresentante di un gruppo direttamente dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di richiedere lo intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza nonché previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta l'intervento di funzionari della Amministrazione Regionale o di Enti interamente dipendenti dalla Regione che non siano tenuti al segreto d'ufficio nel riferire senza esecuzione di responsabilità personale alla Commissione in seduta non pubblica. Possono altresì chiedere al Presidente ed agli Assessori di riferire anche per iscritto in merito alla esecuzione di leggi e deliberazioni e alla attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.

Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre e programmare previa intesa con il Presidente del Consiglio Regionale e con la Giunta indagini conoscitive, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine possono essere costituite anche commissioni speciali.

Commissioni speciali possono essere altresì costituite con legge regionale per svolgere inchieste sull'operato della Giunta.

Il Regolamento del Consiglio determinerà le modalità delle consultazioni di rappresentanze di enti locali, di categorie, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.

L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.

ART 14

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per elegge e ad incarichi o revocare da incarichi persone e comunque sulle questioni concernenti persone salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente statuto.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

ART 15

Ciascun consigliere rappresenta l'intera Regione. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART 16

Ciascun Consigliere ha in seno al Consiglio diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Il Regolamento del Consiglio prevede termini tassativi entro i quali la Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.

ART 17

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento da uno o più membri.

L'ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale assicura ai Gruppi consiliari per l'esplicazione delle loro funzioni la disponibilità di locali e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio tenendo presenti le esigenze di base, comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

ART 18

Salvo i casi di anticipato scioglimento il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46 giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

ART 19

La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione.

ART 20

La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità d'indirizzo e da un numero di assessori non superiore a 12 preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base delle determinazioni collegiali. I singoli assessori responsabili di settori omogenei si organizzano nei comparti per la programmazione e l'attuazione di piani di lavoro intersettoriale.

Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Congiuntamente alla presentazione del programma il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'articolazione operativa della Giunta.

ART 21

Il Presidente della Giunta Regionale:

1) rappresenta la Regione;

2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;

3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;

4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione riferendone alla Giunta e al Consiglio;

5) convoca fissandone l'ordine del giorno la Giunta la presiede ne coordina l'attività sovraintende agli uffici della Amministrazione Regionale;

6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi regionali.

ART 22

La Giunta Regionale:

1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;

2) provvede ove occorra all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

3) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

5) nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;

6) delibera in materia di liti attive e passive salvo quanto disposto dal punto 2 dell'art. 20 del presente statuto e su conforme parere della commissione competente in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni;

7) delibera sentita la competente commissione consiliare sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte Costituzionale;

8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

9) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli Enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma degli artt. 53 e 54 del presente statuto;

10) delibera nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso, al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza. La mancata ratifica entro il termine di 60 giorni delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta importa la decadenza della stessa salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

10 bis) adotta i provvedimenti previsti dall'art. 6 comma 4 con le modalità di cui al n. 10 del presente articolo ove la materia sia di competenza del Consiglio Regionale;

11) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto e in generale ogni altra attività amministrativa ordinaria della Regione.

ART 23

La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta:

— da un dibattito politico;

— dalla presentazione di proposte politico programmatiche accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;

— dalla votazione a scrutinio palese dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.

Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione a scrutinio palese del Presidente della Giunta e con votazione separata sempre a scrutinio palese alla elezione dei singoli membri della Giunta.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti la votazione viene rinviata ad una successiva seduta da tenersi entro otto giorni nella quale si procede — sempre a scrutinio palese — alle votazioni di cui sopra purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché richiesta e approvata per alzata e seduta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni.

In caso di vacanza per dimissioni o per ogni altra causa dell'Ufficio di Presidente della Giunta o di dimissione o revoca o altra causa della maggioranza dei membri della Giunta medesima questa si considera integralmente dimissionaria.

Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

ART 24

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello di Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART 25

La Giunta e il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati anche individualmente su proposta motivata firmata da un quinto dei Consiglieri in carica o di tre gruppi consiliari approvata a maggioranza dei consiglieri eletti.

Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposte di revoca individuali la votazione si effettua a scrutinio segreto. Le proposte di revoca individuali che si effettuano a scrutinio segreto dovranno essere avanzate da un terzo dei Consiglieri eletti.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

ART 26

In caso di scioglimento per rinnovazione del Consiglio o di dimissioni o di revoca della Giunta quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.

ART 27

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni e l'attività.

Procedimento legislativo

ART 28

L'iniziativa delle leggi regionali mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli completa:

— alla Giunta Regionale;

— a ciascun Consigliere Regionale;

— ai Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque;

— ai singoli Consigli Provinciali;

— agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5 000.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'art. 35 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge e di competenza del Consiglio Regionale.

ART. 29

Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate dal Consiglio articolo per articolo con votazione finale.

Il Regolamento prevede i modi e i limiti per l'adozione del procedimento redigente assicurando in ogni caso in qualsiasi momento fino all'esame conclusivo da parte della commissione alla Giunta ed a ciascun Consigliere la facoltà di richiamare in tutto o in parte la proposta di legge alla normale procedura di esame e di approvazione prevista dal comma precedente.

ART 30

Ogni legge che importi nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART 31

Il Presidente del Consiglio Regionale le invia entro cinque giorni al Commissario del Governo per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio.

Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge».

Al testo segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio».

Le leggi regionali sono riprodotte sulla Gazzetta Ufficiale.

Le leggi regionali entrano in vigore non prima del 15 giorno alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione salvo i casi d'urgenza previsti dal 2 comma dell'art. 127 della Costituzione.

ART 32

Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvii una legge al Consiglio Regionale per le ipotesi di cui al 3 comma dell'art. 127 della Costituzione e ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica entro 15 giorni dalla nuova comunicazione non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

ART 33

L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'art. 28 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio Regionale valgono in quanto applicabili le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere Regionale nonché quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione agli altri soggetti indicati nell'art. 28 del presente Statuto.

Partecipazione popolare

ART 34

La Regione considera il concorso degli Enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale.

A tale fine:

— consulta i consigli comunali e provinciali sulle principali questioni;

— attua forme di intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali soprattutto per le questioni che direttamente e indirettamente si connettano a materie di loro competenza;

— consulta anche su loro richiesta le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi sui problemi di carattere economico e sociale;

— consulta le organizzazioni regionali della cooperazione;

— consulta altresì le altre organizzazioni e formazioni sociali;

— promuove indagini conoscitive e incontri sui determinati problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, sulla condizione femminile, i giovanili, gli sportivi del tempo libero, economici e sociali in genere;

— si rivolge ai Comuni e ai loro organi di decentramento ove esistano per promuovere con l'autonomo concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre formazioni sociali la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

ART. 35

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli artt. 28 e 33 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio Regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare in modo da garantire la sollecita discussione.

ART 36

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli Comunali e Provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio Regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio Regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

ART 37

I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessino. Le interrogazioni dei Comuni sono depositate alla Presidenza del Consiglio Regionale che le trasmette alla Giunta.

Ove il Comune interrogante chieda alla Giunta risposta scritta questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta ove chieda risposta orale, questa è data dalla Giunta di fronte alla Commissione Consiliare competente.

ART 38

La legge regionale prevede l'istituto di «Difensore Civico» a garanzia dei diritti del cittadino.

Il Difensore Civico ha il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione Regionale.

La legge Regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del Difensore Civico.

ART. 39

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno:

50 000 elettori della Regione;

due Consigli Provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;

dieci Consigli Comunali che abbiano iscritti nel loro complesso nelle liste elettorali non meno di 50 000 elettori con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio.

(Continuazione a pag. 8)